



Ordinanza municipale per la lotta agli organismi pericolosi

Il Municipio di Pura, richiamati:

- l'art. 192 della legge organica comunale,
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale,

ORDINA:

Titolo primo: scopo dell'ordinanza

Art.1

La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione di organismi animali o vegetali che rappresentano un pericolo per le persone o per l'ecosistema autoctono.

Titolo secondo: lotta alla zanzara tigre

Art.2

¹Il Municipio collabora con la Divisione cantonale della salute pubblica nella lotta alla zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

Art.3

¹Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale del Comune di Pura è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche, ecc.) che possano riempirsi d'acqua e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, ecc.) in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

²Il Municipio provvede, tramite i collaboratori da esso incaricati, ad effettuare, se del caso, i necessari trattamenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decreti e ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti di destinatari specificatamente individuati.

³In caso di inadempienza a quanto richiesto dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, a vuotare, rimuovere e/o coprire i casi oggettivamente più evidenti di recipienti inappropriati, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligato.

Titolo terzo: lotta alla flavescenza dorata

Art.4

¹Secondo l'art.113 del Regolamento cantonale sull'agricoltura il Municipio collabora con la Sezione cantonale dell'agricoltura nella lotta contro la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata e più precisamente contro l'insetto che ne è il vettore chiamato *Scaphoideus titanus*. Tale insetto si nutre della linfa della vite, il quale, nell'atto di prelevarla, trasmette la Flavescenza dorata alla pianta di vite. Sulle piante attaccate si possono osservare, principalmente sulle nervature e sui germogli, necrosi ed alterazioni cromatiche.

Art.5

¹Su richiesta della Sezione dell'agricoltura il Municipio informa la popolazione ed emana le direttive per la lotta alla Flavescenza dorata. Il Municipio effettua gratuitamente i trattamenti necessari presso le persone che possiedono solamente poche o singole viti, fino ad un massimo di 20 ceppi. Su richiesta privata il Municipio può rivendere il prodotto indicato dal Servizio fitosanitario (ad esempio Applaud 0.075%) e può effettuare il trattamento a coloro che possiedono più di 20 ceppi di vite, fatturando il prezzo di costo.

²La lotta ed il trattamento contro la cicalina della Flavescenza dorata sono obbligatori e nessun cittadino può astenersi da quanto viene prescritto dalla Sezione dell'agricoltura. I proprietari di viti o di terreni sono inoltre obbligati ad utilizzare materiale vivaistico sano, a segnalare prontamente i sintomi tipici al Servizio fitosanitario, ad eliminare rapidamente le viti sintomatiche e ad eliminare i vigneti abbandonati o le viti selvatiche negli incolti.

³In caso di inadempienza a quanto richiesto dalla Sezione dell'agricoltura o dal Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, tramite i propri collaboratori designati e conformemente alla presente ordinanza, ad effettuare gli interventi definiti al capoverso 2, sotto comminatoria dell'esecuzione a spese dell'obbligatorio.

Titolo quarto: lotta contro altri organismi

Art.6

¹Il Municipio può emanare direttive contro altri organismi considerati pericolosi dalla Sezione dell'agricoltura o dal Dipartimento della sanità e della socialità. Nelle direttive dovranno essere indicati il tipo di organismo da combattere, la tipologia d'interventi da adottare e le persone tenute ad intervenire e a collaborare.

Titolo sesto: contravvenzioni e disposizioni finali

Art.7

¹Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr.50.00 a Fr.10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art.145 e seguenti LOC.

Art.8

¹Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente ordinanza. Gli ordini del Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

²È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale (come previsto ad esempio dall'art.112 del Regolamento cantonale sull'agricoltura).

Art.9

¹La presente ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art.192 LOC durante il periodo di 30 giorni, a partire dal 19 agosto 2014, durante il quale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato.

²La presente ordinanza entra in vigore a partire dal 22 settembre 2014.

PER IL MUNICIPIO:

Il Sindaco
Paolo Ruggia

Il Segretario
Andrea Sciolli